

Convenzione relativa all'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica¹

Conclusa a Niamey il 20 marzo 1970

Approvata dall'Assemblea federale il 21 dicembre 1995²

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 4 giugno 1996

(Stato 23 novembre 2005)

Gli Stati parte della presente Convenzione,

coscienti della solidarietà che li unisce grazie all'uso delle lingua francese,

considerando che la cooperazione internazionale è un'aspirazione profonda dei popoli e costituisce un fattore necessario di progresso,

considerando che il promovimento e la diffusione delle culture nazionali costituiscono una fase necessaria per la conoscenza reciproca e per l'amicizia dei popoli del mondo al fine di facilitare l'accesso e il contributo di tutti alla civiltà universale,

considerando che una cooperazione culturale e tecnica è tanto più feconda se associa popoli partecipanti a civiltà diverse,

desiderosi di promuovere e diffondere su una base d'uguaglianza le culture rispettive di ogni Stato membro,

desiderosi di salvaguardare le competenze degli organismi di cooperazione esistenti tra le Parti contraenti,

considerando che la risoluzione finale adottata in occasione della Conferenza riunita a Niamey dal 17 al 20 febbraio 1969 proclamava che questa cooperazione avrebbe dovuto esercitarsi nel rispetto della sovranità degli Stati, delle lingue nazionali o ufficiali, e con l'intento di promuovere e diffondere le culture di ogni Paese o gruppo di Paesi rappresentato in seno all'Agenzia,

considerando che la risoluzione finale di Niamey raccomandava ai governi rappresentati la creazione di un'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica,

accettando questi principi al fine di cooperare tra di loro e con tutte le altre Parti interessate per promuovere e diffondere le loro culture,

hanno convenuto di elaborare la Convenzione relativa all'Agenzia di cooperazione culturale e tecnica nonché lo Statuto della suddetta Agenzia.

RU 1996 2787; FF 1995 III 569

¹ Ora: Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF). Vedi art. 9 della Carta della Francofonia del 23 nov. 2005 (RU 2023 402).

² RU 1996 2786

Art. 1 Scopi e principi

Lo scopo dell’Agenzia di cooperazione culturale e tecnica, di seguito «Agenzia», è quello di promuovere e diffondere le culture delle Alte Parti contraenti e d’intensificare la cooperazione culturale e tecnica tra di loro.

L’Agenzia deve essere espressione di una nuova solidarietà e un fattore supplementare di avvicinamento dei popoli mediante il dialogo permanente tra le civiltà.

Le Alte Parti contraenti convengono che questa cooperazione dovrà esercitarsi nel rispetto della sovranità degli Stati e della loro originalità.

Art. 2 Funzioni

Per raggiungere il suo scopo, l’Agenzia esercita le funzioni seguenti:

- a) aiutare gli Stati membri ad assicurare il promovimento e la diffusione delle loro culture rispettive;
- b) suscitare o facilitare la messa in comune di una parte dei mezzi finanziari dei Paesi aderenti per la realizzazione di programmi di sviluppo culturale e tecnico, utili all’insieme degli aderenti o a parecchi di loro, e fare appello agli Stati membri per riunire le risorse umane e tecniche adeguate a tal fine;
- c) organizzare e facilitare la messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi necessari, segnatamente alla formazione degli insegnanti e degli specialisti della lingua e della cultura francese;
- d) incoraggiare la conoscenza reciproca dei popoli interessati mediante metodi adeguati d’informazione;
- e) aiutare a formare, tra i popoli, un’opinione pubblica illuminata sulle culture dei Paesi rappresentati in seno all’Agenzia;
- f) esercitare ogni altra funzione che rientra negli obiettivi dell’Agenzia che potrebbe esserle affidata dalla Conferenza generale.

Art. 3 Motto

L’Agenzia adotta come motto:

Uguaglianza,
Complementarità,
Solidarietà.

Art. 4 Stati membri e Stati associati

La Convenzione prevede due categorie di Stati: gli Stati membri e gli Stati associati.

Art. 5 Firma, ratifica e adesione

1. Ogni Stato di cui il francese è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali, o che utilizza abitualmente e correntemente la lingua francese, può diventare Parte alla presente Convenzione mediante:

- a) la firma senza riserva di ratifica e d'approvazione;
- b) la firma con riserva di ratifica;
- c) l'adesione entro i tre anni seguenti l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La ratifica o l'adesione diventano effettive con il deposito di uno strumento ufficiale a tale scopo presso il Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell'Agenzia. Tali Governi ne inviano una copia a tutti i membri.

3. Dopo la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato ammesso in qualità di membro dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 2 dello Statuto, diventerà Parte alla presente Convenzione notificando la sua adesione al governo del Paese che ha accolto la Conferenza istitutiva o al Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell'Agenzia.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui dieci Stati ne saranno diventati Parti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1. (Conformemente alle disposizioni del presente articolo, la Convenzione è entrata in vigore il 31 agosto 1970.)

Art. 7 Diritto applicabile

L'Agenzia è disciplinata dalla presente Convenzione, dallo Statuto allegato (di seguito «lo Statuto»), dal regolamento del personale e dalle altre disposizioni regolamentari e decisioni debitamente adottate dagli organi dell'Agenzia.

Art. 8 Privilegi e immunità

1. L'Agenzia ha personalità giuridica. Ha segnatamente il diritto di stipulare contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio.

2. Il segretario generale adotterà, in nome dell'Agenzia e in accordo con i governi interessati, tutte le disposizioni utili affinché siano riconosciuti all'Agenzia i privilegi e le immunità necessarie al suo funzionamento.

Art. 9 Denuncia

1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può denunciarla, avvisando il Governo del Paese che ha accolto la Conferenza o il Governo del Paese in cui è stabilita la sede dall'Agenzia almeno sei mesi prima della data della prossima riunione della Conferenza generale dell'Agenzia. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data del suo ri-

cevimmento da uno dei Governi succitati. Tuttavia, lo Stato in questione rimane giuridicamente obbligato nei confronti dell'Agenzia a corrispondere i contributi finanziari che si é impegnato a versare ma che non ha ancora versato.

2. La denuncia della presente Convenzione da parte di uno o più Governi Parti alla suddetta Convezione non concerne minimamente la sua validità nei confronti delle altri Parti. Tuttavia, se il numero delle Parti contraenti dovesse scendere al di sotto di un minimo di dieci, gli Stati ancora vincolati dalla Convenzione discuterebbero sulle misure da prendere.

Art. 10 Emendamenti

1. La presente Convenzione può essere modificata con l'accordo unanime degli Stati contraenti; essi notificano la loro accettazione di ogni emendamento al Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o al Governo del Paese in cui è stabilita la sede dell'Agenzia.

2. Le modificazioni entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell'ultima notifica d'accettazione che le concernono. Ogni Stato che non notifica la sua opposizione entro il termine di un anno è considerato come se avesse accettato l'emendamento.

Art. 11 Registrazione

All'atto della sua entrata in vigore, il Governo del Paese che ha accolto la conferenza istitutiva o il Governo del Paese in cui sarà stabilita la sede dell'Agenzia farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Niamey, il 20 marzo 1970, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica del Niger, il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

(Seguono le firme)

Statuto dell'ACCT³

Lista dei membri dell'ACCT

Stati membri	Data d'adesione
Belgio (Regno, poi Comunità francese del)	marzo 1970
Benin	marzo 1970
Bulgaria (osservatore nel dic. 91) membro dal	dicembre 1993
Burkina Faso	marzo 1970
Burundi	marzo 1970
Cambogia (osservatore nel dic. 91), membro dal	dicembre 1993
Camerun (Stato associato nel nov. 75) membro dal	dicembre 1991
Canada	marzo 1970
Ciad	marzo 1970
Comores	dicembre 1977
Congo	dicembre 1981
Costa d'Avorio	marzo 1970
Dominica	dicembre 1979
Francia	marzo 1970
Gabon	marzo 1970
Gibuti	dicembre 1977
Guinea	dicembre 1981
Guinea equatoriale	dicembre 1989
Haiti	agosto 1970
Laos (Stato assoc. nell'agosto 72) membro dal	dicembre 1991
Libano	giugno 1973
Lussemburgo	marzo 1970
Madagascar (Stato membro nel marzo 70, ritiro nel dicembre 77) e ritorno nel	dicembre 1989
Mali	marzo 1970
Mauritius	marzo 1970
Moldavia	febbraio 1996
Monaco	marzo 1970
Niger	marzo 1970
Repubblica Centrafricana	ottobre 1973
Romania (osservatore nel dic. 91) membro dal	dicembre 1993
Ruanda	marzo 1970
Senegal	marzo 1970
Seychelles	giugno 1976
Svizzera	febbraio 1996
Togo	marzo 1970
Tunisia	marzo 1970
Vanuatu	dicembre 1979

³ Abrogata dalla Carta della francofonia come adottata ad Hanoi nel 1997 ed aggiornata ad Antananarivo nel 2005, con effetto dal 23 nov. 2005 (RU **2023** 402).

Stati membri	Data d'adesione
Vietnam	marzo 1970
Zaire	dicembre 1977

Governi partecipanti	Data d'adesione
Canada-Nuovo Brunswick	dicembre 1977
Canada-Québec	ottobre 1971

Stati associati	Data d'adesione
Egitto	dicembre 1983
Guinea-Bissau	dicembre 1979
Marocco	dicembre 1981
Mauritania	marzo 1980
Santa Lucia	dicembre 1981
